

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1854-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria firmato a Roma il 12 settembre 1985 modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1986

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in oggetto contiene una ulteriore modifica all'Accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, già modificato il 27 agosto 1980.

Il nuovo testo ha lo scopo di estendere le disposizioni relative alle stazioni di Innsbruck e Arnoldstein, in modo da facilitare intese dirette tra le Ferrovie dello Stato ita-

liano e le Ferrovie federali austriache ai fini del servizio di allacciamento e di transito, che, di anno in anno, si va facendo sempre più intenso. La Commissione affari esteri lo ha giudicato positivamente e per questo raccomanda, oggi, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

18 novembre 1986

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.